Civile Ord. Sez. 6 Num. 25750 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SESTINI DANILO
Data pubblicazione: 15/10/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted], che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avvocat [redacted] che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1664/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2017;

6987/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Rilevato che:

in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva accolto la domanda proposta dalla [redacted], condannando l[redacted] al risarcimento dei danni conseguenti a ripetute interruzioni nella somministrazione di energia elettrica), la Corte di Appello di Roma ha rideterminato il danno da risarcire nel minor importo di 56.590,87 euro e ha condannato la [redacted] alla restituzione della somma di 211.497,91 riscossa oltre il dovuto in esecuzione della pronuncia riformata;

rilevato che i macchinari della [redacted] in caso di arresto per mancanza di energia elettrica, non si riavviavano automaticamente per ragioni di sicurezza, ma necessitavano dell'intervento di operatori, la Corte ha considerato che non tutte le ore di sospensione dell'attività calcolate dal c.t.u. potevano essere considerate «conseguenza esclusiva del comportamento inadempiente di[redacted] tenuto conto [...] che la previsione di un turno di reperibilità del personale ben avrebbe potuto ridurre le conseguenze dell'interruzione delle lavorazioni al solo periodo necessario al riavvio del macchinario medesimo (senza che esso si protraesse per l'intero periodo notturno o per l'intero week end)»; ha ritenuto pertanto che dovesse trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1227, 2° co. c.c. e che, «se la somministrata avesse predisposto idonee cautele», il danno «avrebbe potuto essere ridotto al minimo»;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha proposto ricorso per cassazione la [redacted] affidandosi a due motivi; ha resistito l'intimata con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;

il ricorso è stato avviato all'adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c., con proposta di dichiarazione di inammissibilità che non è stata condivisa dal Collegio.

Considerato che:

col primo motivo («violazione ed errata applicazione dell'art. 1227, 2° co. c.c.»), la ricorrente censura la Corte per avere ritenuto che il danno avrebbe potuto essere in larga misura evitato mediante la predisposizione di un turno di reperibilità del personale in orari notturni e festivi, per poter provvedere all'immediata riattivazione dei macchinari dopo l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica; assume che l'«esigibilità del comportamento attivo di cui all'art. 1227, 2° co. c.c. è costituito dalla ordinaria e non straordinaria diligenza, nel senso che le attività che il creditore avrebbe potuto porre in essere al fine della evitabilità del danno non siano gravose e straordinarie»;

col secondo motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo e deduce che i macchinari non si riattivavano automaticamente al ritorno dell'energia elettrica per ragioni di sicurezza e di salvaguardia degli stessi, risultando pertanto dimostrata l'ordinaria diligenza della somministrata ex art. 1227, 2° co. c.c.;

il primo motivo è fondato, giacché il limite di esigibilità del comportamento previsto dall'art. 1227, 2° co. è costituito dall'ordinaria e non dalla straordinaria diligenza, «intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici» (Cass. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2422/2004; cfr. anche Cass. n. 6735/2005 e Cass. n. 27298/2013); nello specifico, invece, la Corte ha finito per imporre alla somministrata obblighi sicuramente eccedenti l'ordinaria diligenza, in quanto comportanti uno stravolgimento dell'organizzazione aziendale (mediante la predisposizione di turni di reperibilità notturna e festiva), non riconducibile all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede richiamati dall'art. 1175 c.c., di cui la disposizione dell'art. 1227, 2° co. c.c. costituisce espressione (cfr. Cass. 2422/2004 cit., Cass. n. 12439/1991, Cass. n. 26639/2013);

il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo;

la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra richiamati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, 10.7.2018

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale